

## AMENDMENT FORM

**Suggestion for amendment of Article : 25**

**By Mr : Gianfranco FINI**

**Status : - Member**

---

1. La legge europea e la legge quadro europea sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa previste all'articolo X (*seconda parte della Costituzione*). Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto in questione non è adottato.

Disposizioni specifiche si applicano ai casi previsti all'articolo Z (*ex terzo pilastro*).

**2. La Costituzione disciplina i casi nei quali le leggi e le leggi quadro dell'Unione sono adottate dal solo Consiglio.** ~~In casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate dal Consiglio.~~

**2 bis. Disposizioni specifiche si applicano conformemente a quanto previsto negli articoli 29, 30 e 31 e nella parte seconda, titolo A2, della presente Costituzione.** ~~Disposizioni specifiche si applicano ai casi previsti all'articolo Z (*ex terzo pilastro*).~~

**3. Nel quadro della procedura legislativa, il Parlamento europeo ed il Consiglio si riuniscono in seduta pubblica.** ~~Quando deliberano nell'ambito di una procedura di adozione di una legge europea o di una legge quadro europea, il Parlamento europeo e il Consiglio si riuniscono in seduta pubblica.~~

---

**Explanation (if any) :**